



ECOPOINT ENGINEERING S.R.L.
Via Cavour, 435 – Nucleo Ind.le
67051 – Avezzano (AQ)
Telefono: 0863/509492
Fax: 0863/489749
e-mail: info@ecopointsrl.it
Web: www.ecopointsrl.it

All'ARTA-Distretto di L'Aquila
dist.laquila@pec.artaabruzzo.it

Giunta Regionale
Dipartimento Territorio Ambiente Servizio
Gestione e Qualità delle acque
Ufficio Autorizzazioni scarichi-Aua AQ
dpc024@pec.regione.abruzzo.it

Alla Regione Abruzzo
Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

Amministrazione Provinciale L'Aquila
Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo
urp@cert.provincia.laquila.it

Al Comune di San Vincenzo Valle Roveto
info@pec.comune.sanvincenzovallerovento.aq.it

e, p.c.

Alla ASL n.1 -Avezzano, Sulmona, L'Aquila
Dipartimento di Prevenzione Servizio SIESP
Dipartimento.prevenzione@pec.asl1abruzzo.it

Al Servizio Politiche Energetiche e Risorse del
Territorio
Ufficio Autorizzazione Emissione AUA
dpc025@pec.regione.abruzzo.it

Soprintendenza Archeologica Belle Arti e
Paesaggio per le Province di L'Aquila e
Teramo - MIC-SABAP -AQ-TE
sabap-aq-te@pec.cultura.gov.it

Oggetto: **Pratica 01909440669-30102023-0938**: Istanza di Autorizzazione Unica art. 208 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la realizzazione ed esercizio di un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi (R5 – R13) sito nel comune di S. Vincenzo Valle Roveto. **Trasmissione integrazioni.**

In riferimento all'oggetto, in qualità di tecnici incaricati dal richiedente **D.V.A. Lavori S.r.l.** si intende fornire la documentazione richiesta rispondendo puntualmente a quanto richiesto dall'ARTA Abruzzo con nota Prot. n. 0005309/2024 del 13/02/2024, dal DPC024 - Servizio Gestione e Qualità delle Acque della Regione Abruzzo

con nota Prot. n. 0059230/24 del 14/02/2024 e dalla Provincia dell'Aquila – Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo con nota Prot. n. 0004838/2024 del 27/02/2024.

Prot. n. 0005309/2024 del 13/02/2024 – ARTA Abruzzo

EMISSIONI IDRICHE

Nella relazione si riporta che le acque meteoriche di prima e seconda pioggia nell'area individuata come Lotto 1, dove verranno effettuate operazioni di recupero e trattamento di rifiuti inerti derivanti da demolizioni e costruzioni, verranno scaricate, dopo trattamento, su un fosso confinante il sito con una portata nulla per oltre 120 giorni/anno.

A tal proposito si evidenzia che, ai sensi dell'art 103, del D.Lvo 152/06 e ss.mm.ii.

E' vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione:

- a) *per i casi previsti dall'art. 100, comma 3;*
- b) *per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie;*
- c) *per gli scarichi di acque reflue urbane ed industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili a recapitare in corpi idrici superficiali, purchè gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori-limite di emissione fissati a tal fine dalle Regioni ai sensi dell'art. 10, comma 2. ...omissis;*

Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del Decreto.

La ditta dichiara che lo scarico, sarà conforme ai limiti della tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del Dlgs n. 152/06. Nell'elenco dei parametri da monitorare di cui alla tabella 9 della relazione tecnica, la ditta dichiara che sono assenti gli Idrocarburi, come previsto dal punti 2.1 dell'allegato 5 parte terza dello stesso Decreto.

Si ritiene, innanzi tutto, necessario che la Ditta relazioni in merito all'impossibilità tecnica a recapitare le acque di che trattasi in un recettore diverso da quello individuato come fosso, anche considerando il fatto che le acque nere dei servizi igienici saranno scaricate in pubblica fognatura. Si ritiene, in ogni caso, che le acque meteoriche di dilavamento delle aree adibite allo stoccaggio e al trattamento dei rifiuti siano da inviare tutte a depurazione; pertanto si chiede alla Ditta di verificare l'adeguatezza del sistema di raccolta e di captazione delle acque previsto, tenendo conto della suddetta indicazione. In merito alla dichiarazione da parte della ditta dell'assenza del parametro Idrocarburi nel set di monitoraggio allo scarico, si chiedono chiarimenti in virtù del fatto che sulla superficie scolante impermeabilizzata, pari a 1.850 m², operano mezzi e macchinari con possibile rischio di sversamento di oli e che il sistema di depurazione adottato prevede l'installazione di un disoleatore.

In riferimento a quanto osservato, così come convenuto con l'ARTA in sede di colloquio informale avvenuto in data 29/02/2024 e a seguito di ulteriori approfondimenti, si specifica che il fosso senza nome individuato come recettore degli scarichi delle acque di prima pioggia trattate e seconda pioggia provenienti dal piazzale (scarico **S01**) risulta presente nella Carta Tecnica Regionale (come visibile nell'elaborato "C_RELAZIONE SUGLI SCARICHI"), pertanto è da considerarsi un corpo idrico superficiale a tutti gli effetti, adatto a ricevere acque di scarico con caratteristiche chimico-fisiche conformi ai limiti indicati dalla Tab. 3, Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.. Inoltre, in virtù della tipologia del materiale stoccato (sostanzialmente inerti), si

ritiene adeguato il trattamento delle sole acque di prima pioggia a garantire il rispetto dei limiti imposti dalla normativa, anche in relazione a quanto disposto dal D.M. 152/2022; in particolare, i rifiuti in ingresso verranno gestiti adottando i seguenti accorgimenti prima di essere stoccati nelle aree dedicate:

- verrà garantito il controllo visivo del carico di rifiuti in ingresso;
- stoccaggio separato e protezione dal dilavamento dei rifiuti non conformi;
- messa in riserva dei rifiuti conformi nell'area dedicata esclusivamente ad essi, la quale è strutturata in modo da impedire la miscelazione anche accidentale con altre tipologie di rifiuti non ammessi;
- svolgimento di controlli supplementari, anche analitici, a campione ovvero ogniqualevolta l'analisi della documentazione o il controllo visivo indichi tale necessità;
- non saranno ammessi in ingresso i rifiuti dalle attività di costruzione e di demolizione abbandonati o sotterrati.

Per maggiori dettagli fare riferimento agli elaborati aggiornati “C_RELAZIONE SUGLI SCARICHI-Rev01” e “A_RELAZIONE TECNICA-Rev-01” allegati alla presente.

Prot. n. 0005309/2024 del 13/02/2024 – ARTA Abruzzo

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Rilevata la disposizione delle aree di stoccaggio e lavorazione di materiali e rifiuti polverulenti, e rilevata la copertura delle aree emissive da parte dei raggi influenza dell'impianto di abbattimento delle polveri, si propone di dare seguito all'adozione delle seguenti misure:

- Redigere un Q.R.E. nel quale siano indicate le aree di emissione diffusa di polveri, e le associate modalità di abbattimento
- Le manutenzioni ordinarie sull'impianto di abbattimento (impianto di nebulizzazione) dovranno essere effettuate con frequenza tale da garantirne la piena funzionalità e comunque almeno semestrale.
- Tutte le attività di manutenzione dovranno essere annotate su apposito registro delle manutenzioni;
- La ditta dovrà dotarsi di contatore volumetrico adibito alla misurazione esclusiva dei volumi d'acqua utilizzati per l'abbattimento delle polveri. Le letture periodiche dei consumi di acqua dovranno essere annotate, su registro interno appositamente predisposto, con frequenza settimanale da maggio a ottobre e con frequenza quindicinale nel resto dell'anno.
- I mezzi che accedono all'impianto dovranno essere dotati di copertura e la velocità degli stessi all'interno dell'impianto dovrà essere tale da garantire la minimizzazione delle emissioni polverulente.

In caso di inefficienza dei sistemi di abbattimento le attività dovranno essere sospese.

Infine, come da prescrizioni del Giudizio VIA n° 3981 del 22/08/2023, si chiede di confermare che tutte le vie di accesso all'impianto siano realmente coperte dai raggi di influenza dell'impianto di abbattimento delle polveri o in caso contrario di prevedere eventualmente la realizzazione di altri ugelli (in particolare nella zona di ingresso in corrispondenza della pesa).

In riferimento a quanto osservato, si allega alla presente il Quadro Riassuntivo delle Emissioni (elaborato "E.1_QRE") con indicazione delle aree di emissione diffusa di polveri e le relative misure di abbattimento e l'aggiornamento dell'elaborato relativo alle emissioni in atmosfera "E_VALUTAZIONE IMPATTO QA-Rev01". Si conferma che tutte le vie di accesso all'impianto saranno realmente coperte dai raggi di influenza dell'impianto di abbattimento delle polveri, infatti come specificato negli elaborati dedicati, è previsto un sistema di bagnatura mobile in grado di estendere il proprio raggio d'azione ove la specificità del caso eventualmente lo richieda.



ECOPOINT ENGINEERING S.R.L.
Via Cavour, 435 – Nucleo Ind.le
67051 – Avezzano (AQ)
Telefono: 0863/509492
Fax: 0863/489749
e-mail: info@ecopointsrl.it
Web: www.ecopointsrl.it

Prot. n. 0059230/24 – DPC024 - Servizio Gestione e Qualità delle Acque della Regione Abruzzo

In riferimento alla conferenza dei servizi richiamata in oggetto, riferita all'autorizzazione unica di cui all'art. 208 della ditta D.V.A. LAVORI S.r.l. si comunica che per il completamento dell'istruttoria di competenza di questo ufficio, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue, la ditta deve trasmettere le seguenti integrazioni:

1. bollettino/bonifico di pagamento spese istruttorie scarichi idrici pari ad euro 110,00 utilizzando le seguenti credenziali: ***“CC BANCARIO: IT8500538703601000000040300 CAUSALE: Oneri Istruttori Scarichi Idrici – DPC024 Servizio Gestione e Qualità delle Acque”***

Quanto richiesto deve pervenire nei modi e nei termini previsti dalla citata conferenza dei servizi.

In riferimento a tale richiesta, si allega alla presente la ricevuta di pagamento delle spese istruttorie “bonificoSct_14_02_2024_10_22_38”.

**Prot. n. 0004838/2024 del 27/02/2024 – Provincia dell'Aquila - Servizio Gestione Rifiuti e Tutela
del Suolo**

Con riferimento alla nota di codesta Regione n. 33496/24 del 26.01.2024 concernente l'oggetto, vista la documentazione disponibile sul sito regionale relativa alla pratica in questione ed in base ad essa, si evidenzia preliminarmente che per quanto attiene ai **criteri localizzativi del P.R.G.R.** nella *Relazione sui vincoli territoriali, urbanistici e ambientali*, paragrafo 2.3, si afferma in particolare che:

- in merito alle aree sottoposte a normativa d'uso paesaggistico (Piano Regionale Paesistico):

L'impianto ricade in zona B1. Nelle Norme Tecniche Coordinate, approvate dal Consiglio Regionale il 21 marzo 1990 con atto n. 141/21, all'art. 18 "Rapporti fra P.R.P. e strumenti urbanistici comunali ed opere in corso", comma 3, lettera a) viene riportato quanto segue: "... 3. Sono fatte salve dalle disposizioni del presente P.R.P., ancorché in contrasto con lo stesso, le prescrizioni e previsioni di intervento;

- a) contenute negli strumenti urbanistici comunali generali o esecutivi approvati alla data di approvazione del P.R.P. limitatamente alle zone A, B, C, D, F, relativamente all'uso residenziale, commerciale, produttivo, turistico e per servizi; ..."*

Lo strumento urbanistico comunale vigente nel Comune di San Vincenzo Valle Roveto è il P.D.F. (Programma di fabbricazione) che è stato adottato con Delibera del C.C. 162 del 09/05/1968 ed approvato dal CSLP il 23/09/1978. Facendo quindi riferimento a quanto stabilito dall'art. 18 delle Norme Tecniche Coordinate del P.R.P., considerando che lo strumento urbanistico comunale era già stato approvato alla data di approvazione del P.R.P. e che l'area di intervento è zona D "Aree industriali ed artigianali", sono fatte salve le disposizioni riportate nel Piano Paesistico Regionale.

Mentre per quanto riguarda le aree di pericolosità idraulica non si può che concordare con l'assenza di previsioni specifiche contenute nel P.R.G.R., che non detta alcuna disposizione aggiuntiva al Piano stralcio del bacino idrografico dei fiumi Liri-Garigliano-Volturno, e per cui si rimanda alla competente Autorità, non si può altrettanto concordare sulle considerazioni espresse in merito al Piano Regionale Paesistico. Infatti, per la localizzazione di nuovi impianti di gestione rifiuti, trova applicazione la pianificazione speciale dettata dal P.R.G.R. che dispone che le aree in questione siano gravate da un fattore **escludente**.

In merito al disappunto sopra riportato espresso dalla Provincia dell'Aquila, si precisa che tale aspetto è stato già ampiamente discusso e valutato in sede di CCR-VIA, alla presenza del *Dirigente del Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche*, cui è seguito giudizio di esclusione dalla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ritenendo l'intervento compatibile con i criteri localizzativi, *condicio sine qua non* per il superamento della verifica di assoggettabilità.

Prot. n. 0004838/2024 del 27/02/2024 – Provincia dell'Aquila - Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

1) Potenzialità dell'impianto:

al fine di definire con esattezza la potenzialità dell'impianto, si ritiene necessario che la Ditta indichi, su elaborato progettuale, la superficie occupata dai singoli lotti di 1000 mc prodotti, sia nell'area dedicata di 560 mq del lotto 1, che in quella di 1460 mq del lotto 2.

In relazione a tale richiesta, si allega alla presente l'elaborato progettuale aggiornato "A2_STATO DI FATTO E DI PROGETTO LAYOUT IMPIANTO E DETTAGLI-Rev01".

Prot. n. 0004838/2024 del 27/02/2024 – Provincia dell'Aquila - Servizio Gestione Rifiuti e Tutela del Suolo

2) Recinzione e barriera di protezione ambientale:

nella Tavola 1 *Stato di fatto e di progetto – layout impianto e dettagli* è indicata:

- per due lati del lotto 1 una recinzione con specie arbustive rampicanti;
- per due lati del lotto 1 una recinzione con barriera acustica;
- per un lato del lotto 2 una recinzione con specie arbustive rampicanti;
- per gli altri lati del lotto 2 una recinzione con barriera acustica.

Relativamente alla recinzione con specie arbustive rampicanti, si ritiene necessario che la Ditta indichi su elaborato progettuale la fascia di piena terra alla base della recinzione stessa per la piantumazione e la modalità di raccordo con l'area impermeabilizzata.

In relazione a tale richiesta, si allega alla presente l'elaborato progettuale aggiornato "A2_STATO DI FATTO E DI PROGETTO LAYOUT IMPIANTO E DETTAGLI-Rev01".

**Prot. n. 0004838/2024 del 27/02/2024 – Provincia dell'Aquila - Servizio Gestione Rifiuti e Tutela
del Suolo**

3) Modalità di carico del frantumatore:

si ritiene necessario che la Ditta specifichi le modalità di carico del frantumatore.

Come indicato nella relazione tecnica descrittiva, la ditta effettuerà le operazioni di gestione e recupero dei rifiuti con l'ausilio di mezzi meccanici, tra cui un escavatore; tale mezzo verrà impiegato anche per il carico del frantumatore.

**Prot. n. 0004838/2024 del 27/02/2024 – Provincia dell'Aquila - Servizio Gestione Rifiuti e Tutela
del Suolo**

4) Pavimentazione del lotto 1:

nella *Relazione tecnica descrittiva*:

- nel paragrafo 3.1, si afferma che *le aree destinate alla lavorazione, stoccaggio e movimentazione dei rifiuti saranno impermeabilizzate con massetto in calcestruzzo (mq 1.850);*
- nel paragrafo 6.1, si aggiunge che *le aree operative e di stoccaggio dei rifiuti, così come indicato negli elaborati progettuali, saranno realizzate in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata.*

Non avendo individuato ulteriori indicazioni o elaborati progettuali specifici nella documentazione presentata, si ritiene che la Ditta debba fornire maggiori dettagli sulle modalità di realizzazione di tale pavimentazione che, in funzione dell'attività su di essa prevista, deve garantire resistenza ed impermeabilità.

Le aree destinate alla lavorazione, stoccaggio e movimentazione dei rifiuti, come indicato anche negli elaborati aggiornati "A_RELAZIONE TECNICA-Rev01" e "C_RELAZIONE SUGLI SCARICHI-Rev01", saranno impermeabilizzare con massetto in calcestruzzo armato con rete elettrosaldata e successiva finitura, garantendo un grado di permeabilità dell'ordine 10^{-10} m/s almeno.

**Prot. n. 0004838/2024 del 27/02/2024 – Provincia dell'Aquila - Servizio Gestione Rifiuti e Tutela
del Suolo**

5) Cessazione della qualifica di rifiuto dell'aggregato recuperato e del granulato di conglomerato bituminoso:

Pur avendo fatto riferimento a quanto disposto dal D.M. 152/2022 e dal D.M. 69/2018, la Ditta non ha dato alcuna indicazione in merito alle modalità di conservazione dei campioni; si ritiene, pertanto, che debba fornire un'integrazione in merito.

In merito alle modalità di conservazione dei campioni, si precisa che ai fini della prova della sussistenza dei criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto, il produttore conserverà per cinque anni, presso la propria sede legale, un campione di aggregato recuperato e/o di granulato di conglomerato bituminoso, al termine del processo produttivo di ciascun lotto, in conformità alla rispettiva norma tecnica. Le modalità di conservazione dei campioni saranno tali da garantire la non alterazione delle caratteristiche chimico-fisiche dell'aggregato recuperato e del granulato di conglomerato bituminoso prelevato e a consentire la ripetizione delle analisi. Per maggiori dettagli fare riferimento all'elaborato aggiornato "A_RELAZIONE TECNICA-Rev-01" allegato alla presente.

ALLEGATI

- A_RELAZIONE TECNICA-Rev01;
- C_RELAZIONE SUGLI SCARICHI-Rev01;
- E-VALUTAZIONE IMPATTO QA-Rev01;
- E.1_QRE;
- Ricevuta bonifico di pagamento spese istruttorie scarichi idrici (bonificoSct_14_02_2024_10_22_38);
- A2_STATO DI FATTO E DI PROGETTO LAYOUT IMPIANTO E DETTAGLI-Rev01.

27.03.2024